

Accordo tra il governo della Confederazione Svizzera e il governo della Repubblica Islamica del Pakistan sul consolidamento di debiti pakistani

Concluso il 30 luglio 1973

Entrato in vigore con scambio di note il 30 aprile 1974

(Stato 30 aprile 1974)

Desiderosi di concedere un'assistenza finanziaria al Pakistan intesa a sgravare la bilancia dei pagamenti mediante consolidamento e finanziamento di una parte dei debiti commerciali a medio termine,

il governo della Confederazione svizzera

e

il governo della Repubblica islamica del Pakistan

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

1. Il presente accordo si applica ai pagamenti per capitali menzionati nella lista allegata e giunti a scadenza tra il 1° maggio 1971 e il 30 giugno 1973 nonché a una parte (Fr. 4 804 868,20) degli interessi derivanti dall'accordo del 22 giugno 1964² tra il governo svizzero e quello pakistano circa i crediti di trasferimento e dallo scambio di note del 9 gennaio 1967³ tra i suddetti governi circa l'aumento dei crediti di trasferimento, in quanto risultino da prelievi anteriori al 31 ottobre 1972.

2. I pagamenti di cui al paragrafo 1 scaduti prima del presente accordo e non ancora trasferiti saranno effettuati e trasferiti subito dopo la firma.

Art. 2

Per il finanziamento di debiti pakistani di cui all'articolo 1 del presente accordo, il governo svizzero apre in favore del governo pakistano un credito pari alla somma dei pagamenti fatti ai creditori svizzeri.

Art. 3

Il governo pakistano garantisce il libero trasferimento di tutti i pagamenti effettuati a titolo d'ammortamento dei debiti pakistani di cui all'articolo 1 del presente accordo.

RU 1974 2206

¹ Dal testo originale tedesco.

² RS 0.973.262.31

³ RS 0.973.262.311

Art. 4

Il governo pakistano tralascia qualsiasi provvedimento che possa pregiudicare o impedire il libero trasferimento di pagamenti dovuti da debitori pakistani a creditori svizzeri in virtù di obblighi cui non s'applica l'articolo 1 del presente accordo.

Art. 5

Il governo svizzero mette il credito di cui all'articolo 2 del presente accordo a libera disposizione del governo pakistano in proporzione dei pagamenti fatti da quest'ultimo alla Società di Banca Svizzera per il conto del gruppo bancario (Società di Banca Svizzera, Credito svizzero, Unione di Banche svizzere, Banca popolare svizzera) non appena detti pagamenti siano effettuati. Per tale scopo è aperto un conto «P» presso la Banca nazionale svizzera di Zurigo in favore della «State Bank of Pakistan».

Art. 6

A contare dal momento di ciascun abbuono, il governo pakistano paga un interesse annuo del 4 per cento sulle somme messegli a disposizione sul conto «P». Detti interessi saranno pagati il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, la prima volta il 31 dicembre 1973.

Art. 7

Il governo pakistano rifonde i crediti messigli a disposizione giusta gli articoli 2 e 5 del presente accordo in 7 uguali rate semestrali per la prima volta il 1° luglio 1974 e per l'ultima volta il 1° luglio 1977.

Art. 8

I pagamenti di capitale e interesse avvengono in franchi svizzeri liberi presso la Banca nazionale svizzera di Zurigo che agisce per il conto del governo svizzero.

Art. 9

Il governo pakistano paga alla Società di Banca svizzera, per il conto del gruppo bancario, un interesse di consolidamento del 4 per cento su tutti i pagamenti di cui all'articolo 1 del presente accordo. Tale interesse è calcolato per il periodo compreso tra la scadenza contrattuale di ciascun pagamento e il versamento effettivo da parte del governo pakistano. La somma completa di tale interesse di consolidamento è versata subito dopo la firma del presente accordo. L'articolo 2 di detto accordo non si applica a quest'ultimo pagamento.

Art. 10

Il governo pakistano

- a) concede alla Svizzera, riguardo al periodo di rimborso e il saggio d'interesse, un trattamento non meno favorevole di quello che fosse accordato a

qualsiasi altro paese creditore per il consolidamento di scadenze comparabili;

- b) informa il governo svizzero in merito alle disposizioni di qualsiasi accordo di consolidamento dei debiti di cui al capoverso a) che fosse successivamente concluso.

Art. 11

Il presente accordo s'applica provvisoriamente a contare dalla data della firma; esso entra in vigore non appena ciascuna delle parti contraenti ha notificato all'altra l'adempimento delle formalità costituzionali circa la messa in vigore dell'accordo.

Fatto in due esemplari a Islamabad il 30 luglio 1973 nelle lingue tedesca e inglese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il governo
della Confederazione Svizzera:

J. Mallet

Per il governo
della Repubblica islamica del Pakistan:

S. S. Iqbal Hosain

*Allegato***Debiti pakistani cui s'applica l'accordo di consolidamento del 30 luglio 1973**

Scadenza	Capitale	Interesse di consolidamento 4 %*	subtotale	Interesse pattuito 7½ %	Interesse di consolidamento 4 %**	subtotale (5+6)	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8
31. 5. 71	425 198.60	35 433.21	460 631.81				460 631.81
30. 6. 71	588 269.81	47 061.58	635 331.39	1 512 443.70	120 995.50	1 633 439.20	2 268 770.59
31. 7. 71	536 064.67	41 098.29	577 162.96				577 162.96
31. 8. 71	309 749.15	22 714.94	332 464.09				332 464.09
30. 9. 71	321 570.15	22 509.91	344 080.06				344 080.06
31. 10. 71	378 695.—	25 246.33	403 941.33				403 941.33
30. 11. 71	475 042.35	30 086.01	505 128.36				505 128.36
31. 12. 71	651 704.90	39 102.29	690 807.19	1 508 667.90	90 520.07	1 599 187.97	2 289 995.16
31. 1. 72	542 207.67	30 725.10	572 932.77				572 932.77
29. 2. 72	314 551.05	16 776.05	331 327.10				331 327.10
31. 3. 72	337 953.03	16 897.65	354 850.68				354 850.68
30. 4. 72	378 694.60	17 672.41	396 367.01				396 367.01
31. 5. 72	475 042.15	20 585.16	495 627.31				495 627.31
30. 6. 72	652 766.70	26 110.67	678 877.37	1 426 059.10	57 042.36	1 483 101.46	2 161 978.83
31. 7. 72	542 207.37	19 880.93	562 088.30				562 088.30
31. 8. 72	314 550.95	10 485.03	325 035.98				325 035.98
30. 9. 72	356 489.95	10 694.70	367 184.65				367 184.65
31. 10. 72	383 855.05	10 236.13	394 091.18				394 091.18
30. 11. 72	477 040.85	11 130.95	488 171.80				488 171.80
31. 12. 72	664 030.40	13 280.60	677 311.—	1 342 146.75	26 842.93	1 368 989.68	2 046 300.68
31. 1. 73	542 207.37	9 036.79	551 244.16				551 244.16
28. 2. 73	314 550.95	4 194.01	318 744.96				318 744.96
31. 3. 73	356 489.95	3 564.90	360 054.85				360 054.85
30. 4. 73	386 286.10	2 575.24	388 861.34				388 861.34

Scadenza	Capitale	Interesse di consolidamento 4 %*	subtotale	Interesse pattuito 7½ %	Interesse di consolidamento 4 %**	subtotale (5+6)	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8
31. 5. 73	477 040.25	1 590.13	478 630.38				478 630.38
30. 6. 73	664 030.40	—.—	664 030.40	1 240 539.50	—.—	1 240 539.50	1 904 569.90
Totale	11 866 289.42	*** 488 689.01	12 354 978.43	7 029 856.95	**** 295 400.86	7 325 257.81	19 680 236.24
* Interesse di consolidament del 4 % sul capitale, da ogni scadenza fino al momento del saldo. ** Interesse di consolidament del 4 % sugli interessi, da ogni scadenza fino al momento del saldo. *** Di cui 4 158 848.95 franchi per il Pakistan orientale **** Di cui 2 696 026.15 franchi per il Pakistan orientale							

Scambio di lettere del 30 luglio 1973*Traduzione dal testo originale inglese*

S. S. Iqbal Hosain, SQA., PMAS,
Segretario
Dipartimento degli affari economici

Islamabad, 30 luglio 1973

Signor Jacques-Albert Mallet
Ambasciatore di Svizzera

Islamabad

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di confermare ricevuta la vostra lettera in data odierna del seguente tenore:

«Conformemente all'accordo firmato in data odierna sul consolidamento dei debiti pakistani mi pregio confermarle che dopo la firma del detto accordo il saldo inutilizzato del secondo credito di trasferimento è immediatamente disponibile e nuovo uso. La sospensione parziale da parte del Pakistan dei pagamenti dovuti per il servizio del debito durante i negoziati finali per l'accordo concernente le scadenze 1973/74 non ostacola l'utilizzazione del saldo disponibile.»

Gradisca, signor Ambasciatore, l'assicurazione della mia alta considerazione.

S. S. Iqbal Hosain